

N. R.G. 107/2023



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAGUSA
SEZIONE CIVILE

Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Federica Castello, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

emessa a seguito di discussione della causa ai sensi dell'art. 281 *sexies* c.p.c., svolta nelle forme di cui all'art. 127 *ter* c.p.c., nel procedimento in epigrafe,
promosso da

[REDACTED]

opponente

contro

[REDACTED]

opposta

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Per parte opponente: *“Per quanto sopra, l’odierna concludente, in via pregiudiziale, chiede che venga dichiarata l’improcedibilità della domanda giudiziale proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto e con condanna di controparte alle spese del presente giudizio ed al risarcimento dei danni ai sensi dell’art. 96, commi 1 e 3, c.p.c.; nel merito, insiste nell’accoglimento della spiegata opposizione con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto e con condanna di controparte alle spese del presente giudizio ed al risarcimento dei danni ai sensi dell’art. 96, commi 1 e 3, c.p.c.”;*

per parte opposta: *“Piaccia all’Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: In via preliminare: ● concedere la provvisoria esecuzione del Decreto opposto, in ragione di tutte le difese esposte in atti. Nel merito, in via principale: ● respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nella presente atto e, per l’effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto. Nel merito, in via subordinata: ● nella denegata, e non creduta, ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto,*



condannare comunque la parte opponente al pagamento, in favore di ENEL ENERGIA S.p.A., dell'importo di Euro 6.826,72, oltre interessi dalla scadenza delle singole fatture al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio; In via istruttoria: • con riserva di altro dedurre e produrre ed articolare istanze istruttorie nei termini di cui all'art. 183 comma VI cod. proc. civ., di cui si chiede sin d'ora la concessione. In ogni caso: • con vittoria di spese e compensi, oltre al rimborso forfettario al 15% ed accessori di legge”.

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO

Con atto di citazione notificato in data 09/01/2023, [REDACTED] ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso in data 29/11/2022 e notificato il 01/12/2022, con cui [REDACTED] ha ingiunto la somma di € 6.826,72, oltre interessi e spese della procedura a titolo di credito per la somministrazione di energia elettrica.

In particolare, l'opponente ha dedotto che le condizioni tecnico economiche (CTE) del contratto erano state rimodulate nel corso del rapporto, all'insaputa del cliente, con conseguente applicazione di condizioni economiche deteriori e che la società opposta ha impedito di fatto la possibilità di rivolgersi ad altro gestore ottenendo condizioni più vantaggiose.

In data 19/04/2023 si è costituita in giudizio [REDACTED] deducendo:

- in via pregiudiziale, l'improcedibilità dell'opposizione per mancato esperimento della procedura di conciliazione obbligatoria a norma dell'articolo 2, comma 24, lettera b, della legge 481/1995 e dell'articolo 141, comma 6, lettera c, del Codice del consumo;
- nel merito, l'infondatezza dell'opposizione, atteso che dal contratto sottoscritto dalla parte emergevano tutte le condizioni economiche dell'offerta;
- che, infatti, dal predetto negozio emergeva che il prezzo della componente energia sarebbe rimasto fisso per un anno e, successivamente, si sarebbe aggiornato in base all'andamento del mercato;
- che, sulla scorta del medesimo testo contrattuale, era prevista la possibilità per il cliente di richiedere alla società di vendita il passaggio ad una nuova offerta a prezzo fisso;
- che pertanto l'opposizione risulta infondata.

Concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo nei limiti della somma di € 4.778,70 e rilevato che la controversia è soggetta a conciliazione obbligatoria, all'esito dell'udienza del 21/04/2023, il giudice precedente assegnatario del fascicolo ha assegnato temine di quindici giorni per presentare la domanda di conciliazione e ha rinviato all'udienza del 15/03/2024 per la verifica del rituale esperimento di detta condizione di procedibilità.

Quindi, all'udienza fissata per la verifica del rituale esperimento della conciliazione, il giudice – dato atto che le parti non avevano avviato la procedura, con conseguente assenza della condizione di



procedibilità, ha rinviato per la decisione ai sensi dell'art. 281 *sexies* c.p.c. all'udienza del 20/09/2024, poi rinviata all'esito del trasferimento del precedente giudicante.

Assegnato il fascicolo alla scrivente, all'udienza del 20/03/2026, tenuta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 *ter* c.p.c., le parti hanno discusso la causa e la stessa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 *sexies* c.p.c..

Tanto premesso in punto di fatto, occorre esaminare innanzitutto l'eccezione pregiudiziale di improcedibilità della domanda.

Deve premettersi che le controversie tra il cliente finale di energia elettrica alimentati in bassa e/o media tensione e Operatori o Gestori sono soggette, in virtù di quanto previsto dal Testo Integrato Conciliazione – TICO (emesso dall'Arera e a sua volta previsto articolo 2, comma 24, lettera b), della legge 14 novembre 1995, n. 481), al tentativo obbligatorio di conciliazione.

Il predetto TICO è finalizzato alla disciplina de *“le modalità di svolgimento del tentativo obbligatorio di conciliazione per le controversie tra Clienti finali di energia elettrica alimentati in bassa e/o media tensione, Clienti finali di gas alimentati in bassa pressione, Prosumer o Utenti finali e Operatori o Gestori”* (art.2), ed afferma che *“Per le controversie di cui al precedente articolo 2, commi 2.1 e 2.2, l'esperimento del tentativo di conciliazione presso il Servizio Conciliazione dell'Autorità, nel rispetto del presente provvedimento, ovvero dinanzi agli organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie di cui all'articolo 14, è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, a norma dell'articolo 2, comma 24, lettera b), della legge 481/95 e dell'articolo 141, comma 6, lettera c), del Codice del consumo”*.

Secondo l'opinione della prevalente giurisprudenza, i soggetti attivi, tenuti ad avviare la procedura conciliativa di cui al TICO, sono esclusivamente i clienti ed utenti finali (e non anche i gestori o operatori), tanto è vero che il TICO, all'art. 6, in merito alla presentazione della domanda di conciliazione, prevede che: *“Il Cliente o Utente finale che intende attivare la procedura può presentare la domanda di conciliazione, direttamente o mediante un delegato, anche appartenente alle associazioni dei consumatori o di categoria, dal quale decida di farsi rappresentare, solo dopo aver inviato il reclamo all'Operatore o Gestore e questi abbia riscontrato con una risposta ritenuta insoddisfacente o siano decorsi 50 giorni dall'invio del predetto reclamo. La domanda di conciliazione non può essere presentata oltre un anno dalla data di invio del reclamo”*.

Ciò conformemente a quanto riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità, che ha avuto modo di precisare che: *“Nelle controversie aventi ad oggetto i servizi di fornitura dell'energia elettrica e del gas, introdotte mediante opposizione a decreto ingiuntivo, il gestore opposto non è tenuto, a pena di improcedibilità, ad intraprendere la procedura conciliativa di cui all'art. 6 del Testo Integrato Conciliazione di cui alla delibera dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente n. 209 del*



2016, essendo tale incombente posto a carico dell'utente finale" (Corte di Cassazione, Sez. 3, 21/01/2025, n. 1498).

In particolare, la Suprema Corte ha premesso che l'obbligatorietà del tentativo di conciliazione si evince dalle norme del Testo integrato conciliazione e, in particolare, dall'articolo 2.1 (prevedente l'obbligo del tentativo di conciliazione per i clienti finali) e dall'articolo 2, comma 24 del Codice del consumo del 1995 (procedure di conciliazione fra autentici ed esercenti il servizio). Inoltre, ha aggiunto che, alla luce della disciplina organica delle procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie nelle materie suindicate, così come prevista dal TICO (Testo Integrato Conciliazione), l'attivazione delle medesime grava sul cliente o utente finale, da intendersi quale soggetto che ha stipulato un contratto di fornitura per uso proprio di servizi regolati da ARERA.

Ed infatti, *"La presente controversia, sebbene introdotta con atto di opposizione a decreto ingiuntivo, non rientra tra quelle soggette a mediazione obbligatoria (specifica e diversa ipotesi in ordine alla quale è stato affermato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con sentenza n. 19596/20 il principio secondo cui in sede di opposizione a decreto ingiuntivo l'onere di promuovere la procedura di mediazione grava sull'opposto). La disciplina, invece, presenta notevoli analogie con quella in tema di telecomunicazioni (poiché attinenti entrambe alla regolazione di servizi di pubblica utilità, di interesse economico generale) con la conseguenza che l'onere di attivare il tentativo obbligatorio di conciliazione è a carico della parte che ha l'effettivo interesse ad introdurre il giudizio di merito a cognizione piena, attraverso lo strumento dell'opposizione al provvedimento monitorio; giudizio che il creditore opposto avrebbe viceversa inteso evitare attraverso l'utilizzo del più agile strumento del decreto ingiuntivo. L'opponente assume in detto giudizio la veste processuale di attore gravando sullo stesso la decisione di provvedere o meno all'instaurazione di un procedimento che sottoponga al giudice il vaglio sulla fondatezza della domanda. Inoltre, la circostanza che il decreto ingiuntivo è un provvedimento di per sé suscettibile di passare in giudicato in caso di mancata opposizione evidenzia che la parte che ha interesse ad impedire che ciò avvenga è tenuta ad attivarsi, anche promuovendo il predetto tentativo. (...). Va pertanto affermato il principio secondo cui nelle controversie aventi ad oggetto i servizi di fornitura dell'energia elettrica e del gas, soggette alla disciplina organica delle procedure di risoluzione extragiudiziale, prevista dal Testo Integrato Conciliazione (TICO), così come approvato dalla delibera n. 209/2016 dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, è il cliente o l'utente finale, ai sensi dell'art. 6, comma 1, a dover attivare la procedura di conciliazione e non già anche l'operatore o il gestore, nelle ipotesi in cui siano quest'ultimi interessati ad agire in giudizio. In caso di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in cui il gestore figuri quale parte opposta, quest'ultimo non è tenuto ad attivare, a pena di improcedibilità del giudizio, la procedura conciliativa"* (così in motiv. Cass. 1498/2025, già citata)



In altri termini, secondo la Corte, in materia di energia elettrica e gas – analogamente al settore delle telecomunicazioni e di fornitura idrica, poiché attinenti tutte alla regolazione di servizi di pubblica utilità e di interesse economico generale – non trova applicazione l'art. 5 del D. Lgs. n. 28/2010 né la sentenza delle Sezioni Unite n. 19596 del 18 settembre 2020 che ha chiarito il principio secondo cui l'onere di promuovere la procedura di mediazione è posto a carico della parte opposta.

Dovrà, invece, essere applicato il Testo Integrato Conciliazione così come approvato dalla delibera n. 209/2016 e, per l'effetto, l'onere di attivare il tentativo obbligatorio di conciliazione non potrà che ricadere in capo alla parte che ha l'effettivo interesse ad introdurre il giudizio di merito a cognizione piena attraverso lo strumento dell'opposizione a decreto ingiuntivo, giudizio che il creditore opposto avrebbe viceversa inteso evitare attraverso l'utilizzo del più agile strumento del decreto ingiuntivo.

Ne consegue che un'interpretazione sistematica e coerente della normativa porta a distinguere tra la mediazione regolata dal d.lgs. 28/2010 e strumenti conciliativi settoriali. Solo per questi ultimi, infatti, l'onere procedurale di attivare la procedura conciliativa è posto in capo al soggetto che intende effettivamente introdurre il giudizio di merito, quindi sul cliente opponente, come espressamente previsto dalla ricordata disciplina speciale.

Quanto sopra è corroborato dalla concorde giurisprudenza di merito che ha avuto modo di ribadire che, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, non rientrando la controversia tra quelle soggette a mediazione obbligatoria (specifica e diversa ipotesi in ordine alla quale è stato affermato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con sentenza n. 19596/20 il principio secondo cui in sede di opposizione a decreto ingiuntivo l'onere di promuovere la procedura di mediazione grava sull'opposto), bensì presentando la disciplina della relativa materia notevoli analogie con quella in tema di telecomunicazioni (poiché attinenti entrambe alla regolazione di servizi di pubblica utilità, di interesse economico generale), deve ritenersi ravvisabile l'opportunità di porre l'onere di attivare il tentativo obbligatorio di conciliazione a carico della parte che ha l'effettivo interesse ad introdurre il giudizio di merito a cognizione piena, attraverso lo strumento dell'opposizione al provvedimento monitorio; giudizio che il creditore opposto avrebbe viceversa inteso evitare attraverso l'utilizzo del più agile strumento del decreto ingiuntivo. Ne consegue la declaratoria di improcedibilità dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, in caso di mancata attivazione della procedura conciliativa da parte dell'opponente (v. Trib. Roma n. 7801/2024; Trib. Palermo, n. 582/2026; Trib. Palermo n. 1186/2025; Trib. Palermo n. 2730/2024; Trib. Salerno n. 3598/2023).

In definitiva, alla luce delle considerazioni sopra esposte, la società odierna opponente era tenuta ad attivare il tentativo di conciliazione, rivestendo la qualità di attrice processuale e, quindi, di soggetto interessato a contestare l'efficacia del decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti.



Nel caso di specie, quindi, dal difetto dell'espletamento del ridetto tentativo obbligatorio di conciliazione a cura dell'odierno opponente nel termine concesso dal giudice, ne discende l'improcedibilità dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.

Pertanto, alla luce delle superiori argomentazioni, è fondata l'eccezione di improcedibilità dell'opposizione sollevata da [REDACTED] con conseguente integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto, che va dichiarato esecutivo.

Risultano in tal modo assorbite le questioni in fatto e in diritto attinenti al merito dell'opposizione.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, con riferimento ai parametri minimi previsti dal D.M. 22/2014 per le controversie di valore da € 5.201,00 ad € 26.000,00, avuto riguardo all'attività processuale effettivamente espletata, di non particolare complessità, all'assenza di fase istruttoria, al modulo decisorio semplificato e alla semplicità delle questioni trattate.

P.Q.M.

Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, disattesa ogni altra domanda ed eccezione:

- dichiara l'opposizione proposta da [REDACTED] improcedibile e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 1617/2022, emesso in data 29/11/2022 nell'ambito del procedimento di cui al N.R.G. 3967/2022, che dichiara esecutivo;
- assorbe ogni altra domanda ed eccezione;
- condanna parte opponente [REDACTED] al pagamento, in favore dell'opposta [REDACTED], delle spese di lite che liquida nella somma di € 1.700,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Così deciso in Ragusa, il 22/03/2026.

Il Giudice
Federica Castello

